

P.A.N.

Piano di Azione Nazionale


Dlgs 14 agosto 2012, n. 150

Decreto 22 Gennaio 2014

GU n35 del 12/2/2014

Applicazione in aree URBANE **Misure A.5**





A.5 Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette)
(Articoli 14 e 15 del decreto legislativo n.150/2012)



A.5.2.1- Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico


A.5.2.2 - Misure specifiche per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano

A.5.2.3 - Misure volontarie di accompagnamento Tecniche di applicazione che riducono la deriva

A.5.3-Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione

A.5.4- Misure per la riduzione e/o eliminazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie

A.5.5 - Riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade



A.5.6 Misure per la riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

A.5.6.1 Gestione della flora infestante

A.5.6.2 Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida o insetticida

A.5.6 Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con prodotti fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili

A.5.7 Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette

A.5.7.1 Misure per la riduzione del rischio causato dall'uso dei prodotti fitosanitari

Misure per la riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è disciplinato, secondo quanto riportato nei paragrafi A.5.6, l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, questi ultimi definiti all'articolo 3 (punto 14) del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Le suddette aree includono:

parchi e giardini pubblici

campi sportivi

aree ricreative

cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici

parchi gioco per bambini

superfici in prossimità di strutture sanitarie

piste ciclabili

zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze

aree monumentali e loro pertinenze,

aree archeologiche e loro pertinenze


aree cimiteriali e loro aree di servizio

e molte altre da definire COME :

Aree private confinanti con aree sensibili ?

Spazi condominiali?

Garden?

- 
- **E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la data e l'ora del trattamento, la sua finalità e la durata del divieto di accesso all'area trattata.**
 - La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili, non può essere inferiore a **48 ore.**
 - **Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.**
 - Nelle medesime aree si dovrà evitarne l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è minore il transito delle persone.
 - Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 s.m.i e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria DEROGATE
 - Per trattamenti mediante **endoterapia**, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, e' consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22* ed irritanti con frasi di rischio R36* e R38*, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica

*** = Vecchie frasi di rischio non più valide dal 1 giugno 2015 e da confrontare con le nuove frasi H e P**

Gestione della flora infestante

- **In ambiente urbano**, le Autorità locali competenti predispongono un Piano per la gestione della flora infestante che individui:
 - a) **le aree dove il mezzo chimico è vietato;**
 - b) **le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.**
- In particolare sono previste le seguenti misure:
 - nelle zone frequentate dalla popolazione (parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno dei plessi scolastici, parchi giochi per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie) **i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi;**
 - eventuali deroghe all'impiego dei diserbanti potranno essere concesse dall'Autorità regionale competente per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi o che determinano problemi all'incolumità pubblica;
 - in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari classificati T, T+ o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le classi di pericolo e le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida o insetticida

- ▶ sono consentiti esclusivamente trattamenti con prodotti ammessi in **agricoltura biologica**, di cui al regolamento n. 834/2007, ad eccezione dei prodotti fitosanitari classificati I, I+ o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i. o le classi di pericolo e le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;
- ▶ eventuali deroghe possono essere concesse dall'Autorità regionale (o della Provincia autonoma) competente, qualora non siano disponibili prodotti biologici ammessi per il contenimento di organismi nocivi e/o pericolosi per la salute umana o che compromettono la vitalità delle piante ospiti;
- ▶ entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, le Regioni e le Province autonome definiscono protocolli tecnici che regolamentano la difesa biologica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
- ▶ in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari classificati I, I+ o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le classi di pericolo e le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008

Disciplina delle sanzioni, sia del DgL 150/12 che del DL 194/95 che del dlgs 69/14 , chi rischia proprio l'utilizzatore:

Salvo che il fatto costituisca reato, **l'utilizzatore** che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle **aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 definite nel piano** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **5.000 euro a 20.000 euro**.

Salvo che il fatto costituisca reato, **l'acquirente e l'utilizzatore** che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **500 euro a 1.500 euro**. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 22, **chiunque utilizza** prodotti fitosanitari non autorizzati è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 30 milioni (44).

Salvo che il fatto costituisca reato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, **chiunque non rispetta** le prescrizioni e le indicazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, nonché **le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta**, è oggetto alla sanzione amministrativa da **35.000 euro a 100.000 euro**.

Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da **2.000 euro a 20.000 euro**.

Nelle misure per la riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili si indica l'utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida o insetticida **BIOLOGICI**, **OVVERO AUTORIZZATI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA**, SULLE COLTURE INDICATE **COME POSSIAMO UTILIZZARLI IN AMBIENTE URBANO O AD ALTA VULNERABILITÀ'** PER LA POPOLAZIONE SE NON ESPRESSO IN ETICHETTA?

AGROFARMACI



NEEMAZAL-T/S®

Insetticida a base di azadiractina



CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

ORTAGGI Dose 2-3 l/ha (200-300 ml/h)	FRUTTIFERI Dose 2-3 l/ha (200-300 ml/h)
ORTAGGI A FOGLIA (lattuga, scarola, indivia, spinacio, bietola da foglia e da costa, prezzemolo, basilico, cicoria, rucola, radicchio): Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (Ditteri), Notte	ACTINIDIA, CACHI: Aleurodidi, Cicaline
*ORTAGGI A FRUTTO (pomodoro, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, zucca): Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (Ditteri), Notte, Tripidi	AGRUMI (arancio, limone, pompelmo, mandarino): Afidi, Minatori fogliari (Lepidotteri), Aleurodidi, Cicaline, Tripidi
ORTAGGI A BULBO (cipolla, porro, aglio, scalogno): Tripidi, Ditteri e Minatori fogliari (Lepidotteri)	DRUPACEE (albicocco, pesco, nettarine, susino): Afidi, Cicaline, Minatori fogliari (Lepidotteri), Tripidi (primaverile ed estivo)
SEDANO: Afidi, Minatori fogliari (Ditteri e Lepidotteri), Notte	CILIEGIO: Afidi
FINOCCHIO: Afidi, larve di Lepidotteri	FRAGOLA: Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Notte
CAROTA: Afidi, Ditteri, larve di Lepidotteri	PERO: Afidi, Psilla
CAVOLI (cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza): Afidi, Notte, Tignole	MELO: Afidi, Cheimotobia, Cicaline, Minatori fogliari (Lepidotteri), Tripidi
FAGIOLINO: Afidi, Larve di Lepidotteri	OLIVO: Tignole, Tripidi
ALTRI IMPIEGHI Dose 2-3 l/ha (200-300 ml/h)	VITE: Cicaline, Tripidi, Tignole
COTONE: Afidi, Aleurodidi	PICCOLI FRUTTI (more, mora di rovo, lampone, mirtillo, ribes, uva spina): Afidi, Tripidi, Metcalfa
PATATA: Afidi, Dorifora, Tignola, Tripidi, Aleurodidi, Notte	FICO: Metcalfa
TABACCO: Afidi, Aleurodidi	MANDORLO: Afidi, Cicaline, Minatori fogliari (Lepidotteri), Tripidi
FAGIOLINO: Afidi, larve di Lepidotteri	CASTAGNO: Afidi
FLOREALI E ORNAMENTALI: Afidi, Tripidi, Minatori fogliari, Cicaline, Aleurodidi, Psille, larve di Lepidotteri	NOCCIOLO: Cimici
FUNGHİ COLTIVATI: Ditteri	NOCE: Afidi
FORESTALI: Afidi, Tripidi, Minatori fogliari, Cicaline, Aleurodidi, Psille, larve di Lepidotteri	Fitotossicità: alcune specie e/o varietà si sono dimostrate sensibili all'azadiractina, manifestando fenomeni di fitotossicità, per questo motivo si consiglia di leggere attentamente in etichetta l'elenco di tali specie / varietà.

* Registrazione in corso di allargamento su *Tuta absoluta*

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
Azadiractina A.....g 1 (=10 g/l)
Coformulanti q. b. a.....g 100

Formulazione:

concentrato emulsionabile

Classificazione CLP:

Non classificato

Tempo di carenza:

7 giorni per mandorlo, castagno, nocciolo e noce
3 giorni per le altre colture

Registrazione del Ministero della Salute:

n. 11561 del 20.01.2003

Confezioni:

1 litro x 12 - 5 litri x 4

310

20

Nelle indicazioni della Gestione della flora

Infestante si indica che è:

Vietato diserbo chimico salvo deroghe o comma b) e che si devono utilizzare mezzi alternativi meccanici e fisici

Ma è stato valutato l'impatto di :

Costi maggiori . Saranno riconosciuti?

Inquinamento (CO2 pe.)

Facilità gestionale (tempi, organizzazione cantiere)

Norme sicurezza

.....





Gestione della flora infestante una breve considerazione economica

Tempo di lavoro totale



Costo di esercizio totale






Alcuni sistemi di diserbo alternativi
al momento proposti dal mercato

Pirodiserbo

- Uso del fuoco «alte temperature» a fiamma viva o a piastra ad induzione.
- Bombala di gas a spalla o su mezzo.
- Operatore a rischio
- A seconda della infestante temperatura e tempo di permanenza sulla pianta differente.
- Fiamma libera a contatto con altre sostanze (gas?)



Pirodiserbo



Diserbo con schiuma e vapore o acqua calda

Unisce il vapore generato da una caldaia 105° con una schiuma di origine naturale che aiuta l'azione del calore creando una «cappa» aumentando l'azione del vapore (calore)



Diserbo meccanico

Utilizzo di decespugliatori standard o appositi
O macchine predisposte con spazzole



Il futuro del diserbo

Aceto

Glutine di mais

Batteri


Funghi patogeni

Fitotossine

Sostanze ad azione allelopatica

PAR Lombardia

La Regione Lombardia è stata la prima a regolamentare il P.A.N. con il P.A.R. (Bollettino sez ordi. n 11 12/03/2015) (per tutte le Regioni doveva avvenire entro febbraio 2016)



Facendo riferimento alla gestione della flora infestante ed al comma b) diserbo integrato, ha dato un protocollo di intervento lasciando ai comuni la identificazione delle aree in cui il diserbo chimico è vietato

Diserbo Lombardia

Nel protocollo di intervento di diserbo integrato sono stati autorizzati:

- Acido pelargonico ,un acido grasso, con azione erbicida
- la sua azione erbicida si esplica solo in post-emergenza delle erbe infestanti
- Pirodiserbo
- Diserbo con vapore e schiumogeni
- Meccanico



- **L'uso di glifosate concentrato con mezzi di distribuzione di prodotto non diluito**

Diserbo Lombardia

La Regione a probabilmente ha voluto dare delle linee guida generali per i Comuni al fine di uniformare la pratica ed evitare confusioni , senza dubbio farà scuola per le altre Regioni

Alcuni dubbi sull''acido Pelargonico nei prodotti commerciali è autorizzato **solo su parchi privati e giardini domestici o patata e vigna**, fatto salvo prodotti miscelati ad altri composti chimici che richiedono deroga o ricetta.

La Lombardia ha introdotto la ricetta da parte di Consulenti abilitati per «derogare» utilizzo di alcuni prodotti con frasi di rischio in etichetta che lo permettono

Chiarimenti

Per acquistare un fitofarmaco, di ogni classe, ci vuole il patentino (Autorizzazione acquisto ed utilizzo dal 26/11/15),

1. Il prodotto deve essere autorizzato all'impiego (!),
2. Si deve tenere registro dei trattamenti, anche in ambiente extraagricolo, se fatto da contoterzista rilascio copia
3. Si deve avere smaltimento tracciato dei contenitori oltre ad armadietto/locale adatto ed a norma (P.AN. Art A6,1 misure di accompagnamento)

Chiarimenti

I PPO sono una particolare categoria di prodotti fitosanitari. Questi prodotti possono svolgere un'attività acaricida, battericida, fungicida, insetticida, ecc; **si possono utilizzare esclusivamente per le piante ornamentali in ambito domestico. E' vietato il loro utilizzo per trattamenti antiparassitari nei parchi pubblici, nelle alberate stradali e in tutti quegli ambiti che non sono definiti "domestici": in questi casi infatti si devono impiegare prodotti fitosanitari specificamente registrati.**



Certamente manca approfondimento e coerenza nelle indicazioni della gestione in ambito urbano .Il PAN dovrà essere aggiornato o chiarito in alcuni suoi punti .Dovranno essere autorizzati Fitofarmaci in ambiente urbano come fatto in passato per i diserbi, endoterapia, e prati ornamentali.

In questo momento, a mio avviso, in ambiente urbano non è possibile ed è sconsigliato utilizzare alcunché di chimico, fatto salvo indicazioni PAR quando ci saranno per singola Regione

Il ruolo degli Agronomi, come consulenti per il P.A.N, oltre che in ambito Agricolo, ritengo **sia determinate ed unico riferim**



GRAZIE

